


COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
COP. C. N. E. 3071/91
ESATTI DIR. SEGRETERIA E. ~~10000~~
DI ESCLUSIVA PERTINENZA DELL'ENTE
Ric. Postale ~~1000~~ 3.7.95

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)

C O N C E S S I O N E E D I L I Z I A
Registro Pratiche Edilizie Anno 1991 n. 307
IL SINDACO



Vista la domanda in data 8 ottobre 1991 prot. n.17936 presentata dalla "SOLVAY" S.A. con sede in Rosignano Solvay, Via Piave n. 6, viste le successive integrazioni del 5 novembre 1991 con nota prot. n. 17996, e del 5 agosto 1992 prot. n. 19121, vista altresì la richiesta del 26.10.1994 con nota prot. n. 29404, tutte tese ad ottenere la concessione per la esecuzione dei lavori di **NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI COGENERAZIONE CON TURBOGAS** sull'area distinta al catasto al foglio n. 85 particella n. 22 posta in Rosignano Solvay via Piave all'interno dello stabilimento esistente;

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

Visto il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29.7.1992;

Visto il parere del Ministero dell'Ambiente del 5.6.1992 e successivo fax del Ministero stesso assunto al protocollo generale al n. 16595 del 17.7.1992;

Visto il parere dell'Unità Sanitaria Locale n. 987/91 in data 13.11.1991;

Visto il parere n. 5 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 10.12.1991 e successivo parere n. 16 espresso nella seduta del 27.10.1994;

Visti i Regolamenti di edilizia, igiene e polizia urbana;

Visto il capo 4° del Tit. 2° della Legge 17.8.1942 n. 1150 e la Legge 6.8.1967 n. 765;

Vista la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nullaosta del il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 8036('91)/176 in data 29.10.1991;

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Urbanistica - Edilizia



Comune di ROSIGNANO M.ma
LIRE 5.000
RIMBORSO

Comune di ROSIGNANO M.ma
LIRE 1.500
RIMBORSO

Comune di ROSIGNANO M.ma
LIRE 1.500
RIMBORSO

Comune di ROSIGNANO M.ma
LIRE 1.000
RIMBORSO

Vista la perizia geologica a firma del dott. geol. Paolo Squarci iscritto all'albo dei geologi della Regione Toscana al n. 68;

Visto, in riferimento al deposito degli atti in ordine alla Legge 2.2.1974 n. 64 e L.R.T. n. 88/82 presso la Regione Toscana ufficio Genio Civile di Livorno, quanto indicato all'art. 6 del presente atto;

Visti gli atti in adempimento a quanto previsto dalla Legge 9.1.1989 n. 13, modificata dalla Legge 27.2.1989 n. 62, e dal D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;

Vista la dichiarazione rimessa dall'ing. Crippa Giuseppe di conformità delle opere progettate resa ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 13/89 ed ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;

Vista la delibera G.C. n. 1657 del 17.11.1994 relativa all'approvazione dello schema di convenzione tra la "SOLVAY" S.A., "ROSEN" S.P.A. ed il Comune di Rosignano Marittimo, ai fini del rilascio della Concessione Edilizia per la Realizzazione di un IMPIANTO DI COGENERAZIONE CON TURBOGAS;

Vista la Convenzione stipulata in data 5.12.1994 a rogito notaio Gaetano D'Abramo, rep. n. 16.831 racc. n. 1943, registrata a Livorno il 22.12.1994 al n. 2170;

Vista la richiesta di voltura a favore della "ROSEN" ROSIGNANO ENERGIA S.P.A. con sede in Rosignano Solvay, Via Piave n. 6, di cui alla nota pervenuta in data 22 giugno 1995 prot. 17998;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo idoneo ai sensi di Legge a consentire la esecuzione degli interventi per cui è richiesta la Concessione Edilizia,

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Alla "ROSEN" - ROSIGNANO ENERGIA S.P.A. con sede in Rosignano Solvay, Via Piave n. 6 è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di



terzi, la facoltà di eseguire i lavori di NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI COGENERAZIONE CON TURBOGAS secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, redatto dagli ingegneri Marino Luciano e Giuseppe Crippa.

ART. 2

Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lett. b); 9, 2° comma; 10 della Legge 28.1.1977 n. 10 è determinato nella misura di lire 26.783/mq. per l'urbanizzazione primaria e lire 9.584/mq. per l'urbanizzazione secondaria a norma della deliberazione C.C. n. 99 del 29.6.1994.

Pertanto l'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria assomma a lire 235.957.460 mentre il contributo sul costo di costruzione non è dovuto:

Il concessionario all'atto della presente concessione versa un quarto degli oneri di urbanizzazione corrispondenti a lire 58.989.365 presso la Tesoreria Comunale.

Si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale entro sei mesi dalla data della presente concessione la somma di lire 58.989.365 corrispondente ad un quarto degli oneri di urbanizzazione. Entro dodici mesi dalla data della presente concessione dovrà essere versata la somma di lire 58.989.365 corrispondente ad un quarto degli oneri di urbanizzazione. Entro diciotto mesi dalla data della presente concessione dovrà essere versata la somma di lire 58.989.365 corrispondente ad un quarto degli oneri di urbanizzazione.

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione assicurativa della Compagnia "La Fondiaria" Assicurazioni, polizza n. 189.544354.34 del 31.5.1995 rilasciata dall'Agenzia Generale di Rosignano Solvay.



Il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 28.1.1977 n.10 e dall'art. 3 della Legge n. 47/85.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, intervengano modificazioni alle tabelle parametriche regionali.

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data ed il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- 6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente concessione.




7) numero e data di deposito dei calcoli di cui alla Legge n. 64/74 secondo le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 88/82.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefoni, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

E' altresì fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare le seguenti CONDIZIONI GENERALI:

- 1) Che con la presente concessione che si rilascia senza alcun pregiudizio dei terzi, non si intenda acquisito, da parte del richiedente, alcun diritto per opporsi, in qualunque caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade antistanti, o per pretendere indennità, rinunciando ora per allora il concessionario a qualsiasi indennità, di forza anche previste da qualsivoglia legge o consuetudine in contrario;
- 2) che i ponti di servizio, realizzati sia in aggetto che con ponteggi poggiati al suolo con cavalletti debbano avere la dovuta stabilità ed essere muniti dei necessari ripari onde evitare danni ed infortuni, di cui sarebbero responsabili il titolare della presente concessione o la ditta appaltatrice;
- 3) che ai ponti o sbarramenti interessanti spazi soggetti a pubblico uso siano collocati i prescritti segnali stradali sia diurni che notturni nonchè nel rispetto degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada in Vigore dal 1.1.1993;
- 4) che prima di porre mano al lavoro, il concessionario debba aver ritirato il permesso dall'Ufficio di Polizia Municipale la relativa autorizzazione o concessione di cui all'art. 21 del Codice della Strada in Vigore dal 1.1.1993 e pagata la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico se dovuta;
- 5) che le costruzioni siano eseguite staticamente a perfetta regola d'arte, non ritenendosi responsabile l'Amministrazione dei sinistri che possano avvenire;



- 6) che per gli impianti igienici siano osservate tutte le norme del Regolamento Sanitario Comunale, del vigente regolamento di immissione nelle reti della fognatura nera, e le disposizioni vigenti emanate dal Ministero della Sanità;
- 7) che siano rispettate le condizioni di cui al precitato parere dell'Unità Sanitaria Locale di cui all'art.6 del presente atto.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della Legge 5.11.1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della precitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori od il costruttore attesti che nell'esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro UN ANNO dalla data della presente concessione ed ultimati entro anni 3 dalla stessa data, con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della Legge 28.1.1977 n. 10.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni



urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

ART. 6

Prescrizioni speciali

Purchè siano rispettati i disposti, le modalità ed i tempi previsti dalla Convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale richiamata in narrativa;

Purchè siano rispettati i disposti e le modalità prescritte dai competenti Ministeri di cui ai pareri e note citate in narrativa;

Per tutti gli impianti previsti ed assoggettati alla disciplina di cui alla Legge n. 46/90, prima dell'inizio dei lavori e comunque nel rispetto dei disposti della



stessa Legge 46/90, dovranno essere depositati i relativi progetti a firma di un tecnico abilitato.

Per tutti gli impianti di cui sopra realizzati nel rispetto della Legge 5.3.1990 n. 46 e dei relativi decreti di attuazione, dovranno essere forniti gli atti relativi secondo le disposizioni della legge stessa, ed in particolar modo i relativi certificati di conformità e collaudi ai sensi della medesima:


Purché vengano rispettati i disposti dell'Unità Sanitaria Locale come da Sua nota n. 987/91 del 13.11.1991 che così recita:

- *Compilamento in fase del rilascio dell'agibilità, delle scheda informativa reperibile presso questo Servizio redatta in ogni sua parte; - relazione dell'impianto elettrico da realizzare secondo le norme C.E.I. e rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dal D.P.R. 547 del 27.04.1995; - denuncia dell'impianto di messa a terra prima dell'inizio dell'attività lavorativa. - Prima del rilascio dello certificato di agibilità dovrà essere rimessa la seguente documentazione: 1) collaudo dei vari apparecchi di sollevamento; 2) collaudo degli apparecchi a pressione e di produzione di vapore; 3) relazione dei sistemi di condizionamento e riscaldamento dell'area nei luoghi di lavoro; 4) relazione relativa all'impianto elettrico e di terra; 5) collaudo ascensore; 6) valutazione del rumore nei posti di lavoro ed eventuali sistemi fonoassorbenti e o mezzi di protezione individuale; 7) la presente è integrata della richiesta di cui alla notifica art. 48 D.P.R. 303/56.*

Purché prima dell'inizio dei lavori venga rimessa all'Ufficio Tecnico Comunale l'attestazione di deposito degli elaborati tecnici presentati agli Uffici del Genio Civile, in conformità di quanto previsto dalla Legge 2.2.1974 n. 64 e L.R.T. 6.12.1982 n. 88, e degli elaborati inerenti alle opere in conglomerato cementizio od a strutture metalliche di cui alla Legge 5.11.1971 n. 1086

Purché almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori venga effettuata, raccomandata A.R., apposita denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Livorno nonché





all'Ufficio Tecnico Comunale che questi avranno inizio e saranno eseguiti in conformità degli elaborati di progetto, rimessi ai rispettivi Enti.

Purché sia rispettato quanto previsto nell'atto di Nulla-Osta del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno n. 8036('91)/176 del 29.10.1991 ivi comprese le indicate prescrizioni;

Purché prima del rilascio del certificato di agibilità sia ottenuta l'autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge n. 319/76 e Legge regionale n. 5/86;

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 14.6.1989 n.236, è fatto obbligo al concessionario di presentare, prima della richiesta di abitabilità e/o agibilità, perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale si dichiarerà che l'opera risulta conforme alle disposizioni di cui alla Legge n. 13/89 L. 62/89 e D.M.14.6.1989 n. 236.

Al termine dei lavori dovrà essere richiesto il sopralluogo per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità o conformità mediante la presentazione di un apposito modulo da ritirare presso l'ufficio

ZONA EDILIZIA "DB"

L'Assessore alla Tutela del Territorio

(Enzo Sardi)

Enzo Sardi



Rosignano Marittimo 26 Giugno, 1995

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

CODICE FISCALE: 01079020499

Rosignano Marittimo. 4/07/1995.

CODICE FISCALE DEL PROGETTISTA: MRN LNN 42 C 16 C 331 A
CRP GPP 56 H 07 E 507 G